



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III

Ai dirigenti responsabili
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

e, p.c., Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Al Capo Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale
SEDE

OGGETTO: Supplenze in attesa dell'avente diritto ex art. 14-*bis*, c. 3, dl 71/24 – Prosecuzione oltre il
31/12/2024

A seguito di quesiti pervenuti in merito alla problematica in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Come è noto, l'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha previsto la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2024 le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, al fine del raggiungimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I posti vacanti destinati all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi in parola sono stati resi indisponibili per le nomine a tempo determinato sino al 31/08/2025 e sino al 30/06/2025 in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi stessi o, se inferiore, al numero degli aspiranti ammessi alle prove orali. Per espressa previsione normativa, nelle more dell'individuazione dei vincitori di concorso, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del periodo precedente sono stati coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto; a tal fine, i Dirigenti Scolastici hanno stipulato con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato, utilizzando il codice N11 con specifica caratterizzazione riferita al decreto-legge n. 71 del 2024, che vincola la data fine del contratto al 31/12/2024 e reca la clausola risolutiva espressa in relazione all'individuazione dell'avente diritto.

Tanto premesso, al fine di tutelare la continuità didattica, nel caso di posti coperti con supplenze



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III

assegnate fino al 31 dicembre 2024 per i quali non venga individuato un vincitore di concorso in qualità di avente diritto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 7 e 9, dell'ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, sussistono le condizioni per applicare ai docenti attualmente in servizio l'istituto della conferma di cui all'articolo 13, comma 12, della medesima ordinanza.

Al riguardo, si specifica che sulle funzionalità di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” sarà stato inserito nell'istituzione del rapporto di lavoro (prospetto R-1) la possibilità di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “*Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24*”. Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto- legge 71 del 2024, vincola la data inizio del contratto al 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2024.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo